

Nota esplicativa per la redazione dei disciplinari di concessione

I modelli di disciplinare rappresentano schemi di disciplinare-tipo di riferimento, finalizzati all'omogeneità e uniformità di applicazione a scala regionale, fatta salva la possibilità di modifiche non sostanziali nonché specificazioni o ulteriori prescrizioni per i singoli casi concreti.

In ottica di semplificazione sono stati elaborati gli schemi di disciplinare tipo, relativi alle seguenti tipologie di occupazione del demanio idrico, ciascuna con le proprie peculiarità:

- Occupazioni con opere in alveo;
- Occupazioni con tubazioni, condotte e linee di servizi;
- Occupazione di pertinenze demaniali.

Nel seguito vengono fornite alcune indicazioni per la redazione degli specifici disciplinari, con riferimento all'articolato degli schemi tipo.

Intestazione

- Inserire il tipo di concessionario (privato/società/ ente pubblico) in accordo con i dati richiesti nei modelli di istanza.
Per le Società nel caso non sottoscriva il legale rappresentante il firmatario deve essere individuato esplicitamente come designato o delegato
In conformità con il modello di istanza per enti pubblici, il concessionario che sottoscrive il disciplinare può essere il legale rappresentante o il "soggetto rappresentante" dell'ente (non necessariamente legale rappresentante); in questo caso non sono necessari dati anagrafici, ma è sufficiente indicazione del ruolo ricoperto all'interno dell'Ente.

Art. 2

- La data di decorrenza è quella della sottoscrizione del disciplinare coincidente con l'ultima firma apposta; la durata è quella stabilita nel decreto di concessione;
Ciò vale anche in caso di rinnovo che venga formalizzato dopo la scadenza della precedente concessione alla luce del disposto dell'art.13, comma 1 bis del r.r. 7/2013. Tale disciplina, derivante da una modifica del 2017, prevede infatti che *"In ogni caso la concessione di utilizzo dei beni demaniali può essere proseguita fino alla decisione espressa purché il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni"*, ed è finalizzato in buona sostanza a prolungare l'efficacia della precedente concessione, ancora vigente al momento dell'istanza, nelle more della formalizzazione del rinnovo.
- Risultando prevista espressamente una proroga della concessione in favore del precedente concessionario ai sensi dell'art. 13, c 1bis della r.r.7/2013 è da ritenersi sufficiente che l'istanza di rinnovo sia proposta prima della scadenza della concessione in essere.

Art. 3

- In caso di opera già esistente e/o rinnovo tal quale, senza realizzazione di lavori, l'art.3 può essere omesso. Questo vale in particolare anche per concessione di aree pertinenziali senza interessamento di alvei.

- Si tratta di obblighi del concessionario e prescrizioni per la fase di realizzazione dei lavori. Per semplicità si richiama l'atto di concessione e/o autorizzativo nel quale sono state impartite le condizioni attuative dell'intervento.
- Nel caso nel decreto di concessione non fossero indicate, in questo articolo vanno inserite le prescrizioni e condizioni attuative.

Art. 4

- Per normativa vigente in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico ed in materia di valutazione di incidenza e relative disposizioni regionali attuative si intende in particolare far riferimento alla l.r. 8/2014 e alla DGR 1060/2016, nonché alla l.r. 28/2009, alla DGR 211/2021 e alla DGR 1137/2022.
- Per quanto riguarda il modello di Disciplinare "Opere in alveo",
 - la prescrizione di cui al c.1, lett. e) può essere omessa nel caso non risulti necessaria in funzione della tipologia di opera e di corso d'acqua;
 - riguardo al punto c.1, lett f) si precisa quanto segue.

Il tratto di corso d'acqua su cui realizzare la manutenzione al fine del mantenimento della sezione di deflusso è differenziato in ragione della superficie del bacino interessato, al fine di consentire di graduare l'obbligo di manutenzione a carico del concessionario secondo il criterio di seguito delineato.

Superficie bacino sotteso (S)	Tratto oggetto di manutenzione per mantenimento sezione
S > 100kmq (reticolo 1° livello)	estensione a monte e a valle dell'opera oggetto di concessione almeno pari a metà della larghezza media del tratto dell'alveo, e comunque non inferiore a 40 m e non superiore a 70 m
1 Km² < S ≤ 100kmq (reticolo 1° livello)	estensione a monte e a valle dell'opera oggetto di concessione almeno pari a metà della larghezza media del tratto dell'alveo interessato, e comunque non inferiore a 30 m e non superiore a 60 m
0,1 km² < S ≤ 1 km² (reticolo 2° e 3° livello)	estensione a monte e a valle dell'opera oggetto di concessione non inferiore a 20 m
S ≤ 0,1 km² (reticolo minuto)	estensione a monte e a valle dell'opera oggetto di concessione non inferiore a 10 m

ove:

- la superficie del bacino (S) è calcolata alla prima sezione di confluenza posta a valle della sezione di interesse;
- la larghezza dell'alveo di riferimento è quella media del tratto in corrispondenza dell'opera in concessione.

È possibile peraltro, motivatamente e in casi specifici, particularizzare il criterio di cui sopra sulla base di adeguate valutazioni tecniche in relazione alla tipologia di opera e alle condizioni del bacino e dell'alveo (es. opere di attraversamento senza pile e senza restringimenti e con franco idraulico più che adeguato, o viceversa opere con pile, franco limitato e sezioni insufficienti).

In caso di presenza di opere in concessione ricadenti nei tratti di alveo di cui sopra, con conseguente parziale sovrapposizione dei tratti oggetto di manutenzione, è possibile procedere ad accordi tra i vari proprietari frontisti e/o i concessionari interessati al fine di svolgere l'attività prevista in sinergia, a condizione che venga garantita in ogni caso la manutenzione prevista nel tratto stesso. Tali accordi devono essere comunicati al Concedente.

- al comma 1, lett j), per casi specifici vanno inserite specificazioni per azioni e misure di tutela e di protezione civile. Per i guadi in particolare richiamare le condizioni di realizzabilità e mantenimento indicati nei decreti autorizzati/concessori

Art. 5

- Per normativa vigente in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico ed in materia di valutazione di incidenza e relative disposizioni regionali attuative si intende in particolare far riferimento, alla l.r. 8/2014 e alla D.G.R. 1060/2016.
- Per normativa vigente in materia di polizia idraulica si intende far riferimento al R.D. 523/1904, al r.r. 3/2011 e agli indirizzi applicativi di cui alla D.G.R. 1205/2019.

Art. 6

- Al comma 1, per le linee elettriche, specificare che le tempistiche per eventuali rimozioni sono individuate in coerenza con il D.L. n. 239/2003 convertito in legge con modificazioni dalla L. 290/2003.

Art.8

- Al comma 3 ci si riferisce alle condizioni essenziali per la decadenza di cui all'art. 15, comma 1, lett.b) del r.r.n. 7/2013.

Art. 9

- Inserire se il disciplinare è soggetto a registrazione a sensi dell'art. 5 Tariffa Parte I del D.P.R. 131/1986
- Inserire se il disciplinare è soggetto all'imposta di bollo.
Il regime di esenzione dall'imposta di bollo in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2026 è disciplinato dall'Allegato 3 del d.lgs. n. 123/2025.
In particolare sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 20 dell'Allegato 3 gli enti pubblici, e ai sensi dell'art. 32, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.